



Comune di Torre di Mosto

Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
RIPRESE AUDIO-VIDEO
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
E LORO DIFFUSIONE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 5 novembre 2015

Sommario

TITOLO I - NORME GENERALI	3
ART. 1 - FINALITÀ	3
ART. 2 - INFORMAZIONE SULL'ESISTENZA DI STRUMENTI DI RIPRESA.....	3
ART. 3 - GESTIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI E TUTELA DEI DATI SENSIBILI	3
ART. 4 - LIMITI DI TRASMISSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE	3
TITOLO II - RIPRESE EFFETTUATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE	3
ART. 5 - ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DA PARTE DEL COMUNE DI TORRE DI MOSTO	4
ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI E RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA C.D. PRIVACY	4
TITOLO III - RIPRESE EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA	4
ART. 7 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA	4
ART. 8 - MODALITÀ DI RIPRESA.....	5
ART. 9 - INTERVISTE.....	5
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	5
ART. 10 - NORMA DI RINVIO.....	5
ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE	5

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ

Il Comune di Torre di Mosto, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dello Statuto, attribuisce alla diffusione, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, delle sedute del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente. L'attività di videoripresa delle sedute consiliari è ammessa nelle seguenti forme:

- a) riprese effettuate direttamente dal Comune;
- b) riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca.

Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti comunali vigenti.

ART. 2 - INFORMAZIONE SULL'ESISTENZA DI STRUMENTI DI RIPRESA

Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e la successiva trasmissione e riproduzione, ferma restando la presenza, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, di specifici cartelli di informativa, di cui all'art. 5.

ART. 3 - GESTIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI E TUTELA DEI DATI SENSIBILI

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, il Presidente del Consiglio Comunale richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.

In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari abbiano per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 5. il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 39, D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

ART. 4 - LIMITI DI TRASMISSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

La diffusione parziale delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e di trasparenza.

E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini verranno invitati dal Presidente del Consiglio Comunale a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.

Restano ferme le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per le violazioni elencate ai commi precedenti.

TITOLO II - RIPRESE EFFETTUATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE

ART. 5 - ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DA PARTE DEL COMUNE DI TORRE DI MOSTO

Il Comune di Torre di Mosto può disporre la ripresa e la documentazione diffusa su internet, sul proprio sito web o su canali internet gratuiti, delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, informando adeguatamente tutti i presenti della presenza delle telecamere e della diffusione delle immagini, anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici agli accessi di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa.

Le riprese verranno effettuate da dipendenti del Comune o da altri soggetti autorizzati e diffuse in streaming in contemporanea o, in via successiva, nel sito istituzionale dell'Ente o su appositi canali web gratuiti.

Le registrazioni rimarranno in pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Torre di Mosto per il periodo di legge, dopodiché le riprese audio-video verranno conservate in forma permanente su supporto informatico in una sezione di archivio, ai sensi delle norme vigenti e del Codice dell'Amministrazione digitale in materia di archivio informatico.

Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale.

Viene garantita l'osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. Detto principio comporta, dunque, che tali dati potranno essere diffusi nei soli limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale. Resta inteso che, in ogni caso, non potranno essere diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.

Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso delle trascrizioni delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle videoregistrazioni.

ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI E RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA C.D. PRIVACY

Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.

Nel caso di diffusione delle immagini in via successiva, il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto all'articolo precedente, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, anche disponendo il taglio e l'esclusione della diffusione di porzioni di registrazione effettuate.

Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Torre di Mosto è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune.

Il Responsabile del trattamento è il responsabile del servizio affari generali.

Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti.

Le registrazioni delle sedute restano disponibili nell'archivio del sito istituzionale del Comune dalla data di pubblicazione delle relative delibere, per un periodo di 5 anni a far data da ciascuna seduta consiliare.

Il Presidente del Consiglio Comunale può autorizzare la diffusione audio dei dibattiti delle sedute in diretta, mediante l'utilizzo del sito internet istituzionale, previa informazione ai Consiglieri e a tutti coloro che intervengono alla seduta, affinché ciascuno adotti le opportune cautele con riferimento alla protezione dei dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

TITOLO III - RIPRESE EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

ART. 7 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

La diffusione delle immagini delle sedute consiliari da parte della televisione, a scopi giornalistici, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.Lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio. I

giornalisti professionisti/pubblicisti dovranno accreditarsi - con cineoperatori, fotografi, tecnici di luci e suono - entro le ore 17 del giorno precedente l'inizio dei lavori presso l'ufficio affari generali dell'Ente, compilando e sottoscrivendo il modulo denominato "Dichiarazione di assunzione di responsabilità". Il presidente del Consiglio Comunale entro le ore 12 del giorno della convocazione può autorizzare le riprese. Senza arrecare disturbo, non è precluso al giornalista esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, del Codice deontologico di cui al presente articolo.

In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è in ogni caso riconosciuta agli interessati la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente televisiva, i diritti riconosciuti dall'ordinamento a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

ART. 8 - MODALITÀ DI RIPRESA

Le riprese eseguite ai sensi dell'articolo precedente dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico o appositamente individuati.

Non è consentito l'impianto dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive.

ART. 9 - INTERVISTE

Gli Amministratori, i Consiglieri comunali e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 10 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.